

rogante, che la maggiorazione delle pensioni minime fino all'importo di 516,46 euro, prevista all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, non può che determinare una stridente sperequazione nei confronti degli invalidi di età inferiore ai 60 anni — esclusi da tale beneficio — ai quali continuano ad essere corrisposte pensioni di appena 218,65 euro mensili;

basti considerare, a tale proposito, che chi è invalido necessita sovente di servizi, prestazioni specialistiche e continuative, il cui costo non sempre risulta coperto dall'ente pubblico, con conseguente oneri economici a carico degli stessi o delle loro famiglie —:

quali siano le valutazioni del Ministro sul livello di applicazione della legge n. 68 del 1999;

quali iniziative intenda intraprendere al fine di sollecitare l'applicazione della suddetta legge, e renderla in tal modo operativa;

in particolare, se non ritenga opportuno emanare nuove direttive nei confronti delle Direzioni provinciali del lavoro in materia di verifica dell'applicazione della legge n. 68 del 1999;

se non ritenga doveroso emanare il decreto legislativo per il riordino della materia relativa al diritto alla pensione dei disabili, tenendo anche in considerazione la possibilità di consultare l'A.N.M.I.C.;

se intenda adottare iniziative normative volte ad estendere il beneficio previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, nei confronti di tutti gli invalidi civili e dei disabili sensoriali in quanto — indipendentemente dall'età — categorie sociali particolarmente deboli e in relazione alle quali è doverosa una particolare attenzione da parte di chi ha specifiche responsabilità istituzionali.

(4-04312)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazione a risposta orale:

CARDINALE e BURTONE. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

l'infierire dei mutevoli avversi fattori stagionali hanno iteratamente e duramente colpito l'agricoltura siciliana mettendo in ginocchio gli operatori agricoli e incidendo sulle produzioni, in specie cerealicole;

sottolineato che un ulteriore e insostenibile contributo all'aggravamento delle condizioni di crisi viene dall'obbligo di utilizzare nella imminente campagna cerealicola il « seme cartellinato » che, per gli elevati costi pesa sui disastri bilanci delle aziende;

considerati i successivi e distinti provvedimenti già assunti dal Governo mediante i quali si attesta il carattere eccezionale degli eventi calamitosi che hanno colpito nel corso dell'anno tutte le province siciliane —:

quali urgenti e indifferibili provvedimenti si intendano assumere, anche con il concerto delle Autorità Comunitarie, per conseguire, per la prossima campagna cerealicola, l'obiettivo della sospensione di « cartellinato », così da consentire a un'economia agricola già duramente provata di superare senza ulteriori, insopportabili oneri una congiuntura difficile e delicata. (3-01543)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta in Commissione:

CORDONI, GAMBINI e CARLI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 422 del 2000 (legge comunitaria per il 2000) modifica, all'articolo 18, il decreto del Presidente della Repub-

blica 8 giugno 1982, n. 470, di recepimento della direttiva comunitaria relativa al controllo e all'individuazione delle zone non idonee alla balneazione, in modo rigido e restrittivo;

in particolare il punto 1, lettere *h*) ed *i*) del citato articolo 18 sostituisce con nuovo testo gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, prevedendo la chiusura di tratti di costa balneabile per l'intero periodo di balneazione qualora si verifichi anche solo una delle seguenti condizioni: la non idoneità riscontrata per due stagioni consecutive, la non idoneità riscontrata anche in una sola stagione con un numero di campioni non conformi superiore ad un terzo di quelli effettuati e l'effettuazione nella stagione balneare precedente, di un numero di campioni inferiori a quello minimo previsto dalla tabella allegata al provvedimento;

viene altresì introdotto l'obbligo di dichiarare vietati per almeno sei mesi, tempo previsto per la campionatura di controllo, quei punti della costa che non risultano conformi ai criteri sopra citati;

il rispetto dei criteri più rigidi previsti dalla norma così modificata è spesso impedito, soprattutto in tratti di costa ad alta criticità, come quella toscana, sottoposta al fenomeno dell'erosione, che richiedono quindi un costante intervento umano, o in presenza di particolari condizioni meteomarine, durante le quali, e immediatamente prima e dopo, non possono essere effettuati i campionamenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

per quanto concerne invece il criterio dei campionamenti routinari effettuati in numero inferiore rispetto a quelli prescritti, non viene individuata la soglia di rilevanza della percentuale dei campioni mancanti, prevedendo paradossalmente che mancando anche solo uno o due campionamenti scatti l'interdizione alla balneazione;

quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repub-

blica n. 470 del 1982 come modificati dall'articolo 18 della legge n. 422 del 2000, se applicato rigidamente, potrebbe impedire la concessione dell'idoneità alla balneazione ad intere zone della costa italiana, non per un effettivo pericolo per la salute delle persone ma per motivi contingenti, creando un impedimento allo sviluppo turistico delle coste;

il gruppo tecnico interregionale ha ritenuto di sottoporre all'esame del Presidente delle regioni e delle province autonome la proposta di richiesta formale per lo stralcio delle lettere *h*) ed *i*) del punto 1 dell'articolo 18 della legge n. 422 del 2000 ed il ripristino del precedente testo degli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, nelle modalità ritenute più idonee per non penalizzare la prossima stagione balneare e salvaguardare gli aspetti connessi allo sviluppo turistico del nostro Paese, documento non ancora discusso, nonostante i numerosi solleciti;

in data 3 maggio 2002 è stata da me indirizzata una lettera con richiesta di informazioni in merito alla questione sopra esposta alla direzione generale prevenzione del ministero della salute, al fine di ricevere una interpretazione chiara della norma prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 come modificato dalla legge Comunitaria n. 422 del 2000;

dalla risposta che è giunta dal ministero della salute, in data 8 maggio 2002, si evince una interpretazione « ragionevole » della norma prevista dagli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 vigenti, soprattutto in relazione all'insufficienza dei campionamenti, quando ci si trovi in presenza di una mancanza minima e giustificata;

al di là della comunicazione a me pervenuta, non risulta però a tutt'oggi inviata agli uffici regionali competenti nessuna informativa relativa all'interpretazione dei citati articolo 7 e 8 del decreto

del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, che devono essere quindi applicati in maniera rigida —:

se non ritenga opportuno, senza che vengano inficiati gli aspetti di tutela sanitaria, assumere iniziative volte al ripristino del testo previgente degli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 o ad un'interpretazione chiara ed univoca delle norme previste dagli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, come modificati dalla legge n. 422 del 2000 (Legge Comunitaria 2001), affinché vengano fornite indicazioni certe per l'imminente stagione balneare. (5-01366)

Interrogazioni a risposta scritta:

DELMASTRO DELLE VEDOVE e GIANNI MANCUSO. — *Al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il 15 maggio 2001 il dipartimento di prevenzione dell'Asl n. 9 di Grosseto prelevava presso il Consorzio agrario di Follonica un campione di bentonite (argilla sedimentaria di origine vulcanica proveniente da una miniera dello Wyoming) fornito dalla società Esseco spa di Trecate (Novara);

la bentonite viene utilizzata in tutto il mondo a scopi enologici per la chiarificazione del vino e per la eliminazione delle impurità dei mosti;

l'utilizzo di questa sostanza, simile alla terra, durante il processo di fermentazione dei mosti e dei vini serve ad attirare le altre particelle solide (la cosiddetta feccia) che, in combinazione con la bentonite, sedimentano nel fondo;

al primo travaso tutte queste sostanze sedimentate vengono eliminate, senza problemi di alterazione organolettica del prodotto finale né di intossicazione;

il decreto ministeriale 26 aprile 1969 stabilisce che per le bentoniti l'arsenico non può essere presente per più di 1,5 ppm;

l'analisi del campione prelevato dall'Asl ha evidenziato una presenza di arsenico uguale a 3,51 ppm;

copia del verbale di prelievo e di analisi è stata inviata alla procura della Repubblica di Grosseto che, in ragione della competenza territoriale, ha trasferito il tutto alla procura della Repubblica presso il tribunale penale di Novara;

l'Asl di Novara richiedeva alla società Esseco spa di Trecate l'elenco dei clienti ai quali aveva effettuato forniture di bentonite, ottenuto il quale segnalava i nominativi degli acquirenti alle Asl di altre regioni;

conseguentemente sono stati effettuate prelievi in Piemonte, nelle Marche, nel Veneto, nel Lazio e nell'Emilia-Romagna, mentre altri prelievi saranno certamente effettuati;

per quanto concerne il quadro legislativo appare necessario fare riferimento al *codex oenologique international*, punto di riferimento internazionalmente riconosciuto e utilizzato per le pratiche ed i trattamenti enologici, elaborato e costantemente aggiornato da parte dell'associazione intergovernativa Oiv;

è inoltre necessario tener presente la questione della libera circolazione delle merci ai sensi dell'articolo 30 del Trattato di Roma, le misure restrittive a tutela della salute pubblica, l'articolo 36 del Trattato di Roma e la giurisprudenza concorde della Corte di giustizia della Comunità europea;

una bentonite contenente arsenico fino a 4 ppm è ammessa, nell'ambito della Comunità europea, anche quando provenga da Paesi terzi come gli Stati Uniti d'America;

vi è il sospetto che la vicenda, da cui trae le mosse il presente atto di sindacato ispettivo, possa essere utilizzata per pro-

muovere una campagna contro i vini italiani, che potrebbero essere segnalati all'opinione pubblica mondiale come « vini contenenti arsenico »;

tale situazione deriva dalla vigenza di una normativa nazionale restrittiva che da una parte non ha più ragione di esistere e che, dall'altra, si manifesta intollerabilmente penalizzante per il nostro comparto vinicolo in relazione alla concorrenza straniera;

la previsione normativa del decreto ministeriale 26 aprile 1969, che costituisce una misura restrittiva della libera circolazione delle merci, prescrive un tenore di arsenico nella bentonite significativamente inferiore rispetto a quello ammesso in altri Paesi della Comunità europea (1,5 ppm contro 4 ppm) e dunque di fatto ostacola l'importazione in Italia di bentonite prodotta o comunque commercializzata in tali altri Stati membri;

occorre evidentemente valutare se la limitazione di 1,5 ppm di arsenico nella bentonite sia da ritenersi giustificata ai fini della tutela della salute;

occorre, a questo punto, la concorde giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità europea (Cgce) che, nel punto, si è pronunciata più volte (Cgce 23 ottobre 1997, C-189/95; Cgce 14 luglio 1994, C-17/93; Cgce 26 novembre 1996, C-313/94; Cgce 13 marzo 1997, C-358/95; Cgce 16 luglio 1992, C-344/90; Cgce 14 luglio 1994, C-17/93);

alla luce delle argomentazioni che precedono, pare evidente che la norma del decreto ministeriale 26 aprile 1969 ha perduto ogni giustificazione di ordine pubblico —;

se non ritengano necessario ed urgente procedere ad una sostanziale modificazione del decreto ministeriale 26 aprile 1969 per evitare che, in ragione di considerazioni sanitarie pacificamente superate, la nostra produzione vinicola sia costretta a sopportare una concorrenza che, al contrario, può godere, nel proprio Paese, di normativa adeguata alle previsioni ed

alle indicazioni contenute nel *codex oenologique international*. (4-04310)

MARTINELLI. — *Al Ministro della salute, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

è ormai accertata sul nostro territorio la carenza endemica di personale infermieristico qualificato da inserire in strutture ospedaliere, case di cura e altri istituti similari sia pubblici che privati;

l'attuale esigenza di personale infermieristico per sopperire alle carenze in essere nel nostro Paese è stimata in circa 80.000 unità;

da indagini di mercato è emerso che specialmente i Paesi dell'est dispongono di grosse potenzialità sia dal punto di vista del livello di qualificazione professionale, sia sotto il profilo del personale disposto a trasferirsi in Italia;

nell'ottobre 2001 la cooperativa Geser Soc. Coop. arl ha fatto richiesta di personale infermieristico proveniente dai paesi dell'est, avvalendosi di un'istanza della regione Lombardia e informando della questione sia il consolato di Kiev che l'unione dei sindacati ucraini;

nonostante la presentazione di tutta la documentazione idonea al rilascio del visto, la cooperativa Geser non è riuscita a far arrivare in Italia alcun candidato;

i meccanismi legati al rilascio dei visti nei paesi dell'est sembrano offuscati da vicende spesso poco chiare e trasparenti, legate al potere occulto di alcuni personaggi di dubbia fama;

i meccanismi di selezione del personale utilizzati dalla Cooperativa Geser sono fondati su una valutazione accurata delle competenze professionali del suddetto personale, su un'adeguata formazione in materia di lingua italiana, su una preparazione dei documenti di viaggio, sulla ricerca di un contratto di lavoro in base al numero dei posti a disposizione e

sulla sistemazione in Italia presso strutture della cooperativa medesima o all'interno dei convitti ospedalieri —:

come i Ministri interrogati intendano intervenire per rendere più trasparente e per favorire il rilascio dei visti a favore del personale infermieristico specializzato proveniente dai Paesi dell'est, che potrebbe essere utilmente impiegato nelle strutture ospedaliere, nonché nelle altre strutture assistenziali pubbliche o private del nostro Paese. (4-04311)

**Apposizione di una firma
ad una interrogazione.**

L'interrogazione a risposta orale Ruzante ed altri n. 3-01516, pubblicata nel-

l'allegato B ai resoconti della seduta del 24 ottobre 2002, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Galeazzi.

**Ritiro di un documento
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta orale Briguglio n. 3-01471 dell'11 ottobre 2002.

**Trasformazione di un documento
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione a risposta scritta Savo n. 4-04289 del 29 ottobre 2002 in interrogazione a risposta orale n. 3-01540.